

Il Parere dell'Esperto

La srl non si può cancellare dal registro delle imprese se dal bilancio finale ha ancora crediti e debiti

È escluso che il liquidatore possa dare mandato al socio di proseguire nell'attività di incasso e dismissione: rientra per legge nella sua competenza. Cessazione intervenuta senza i requisiti di legge

MARTEDI' 22 NOVEMBRE 2016



Cassazione.net prosegue sulla strada della dottrina. Stavolta ci occupiamo di diritto societario pubblicando un intervento di Raffaele Marcello, consigliere nazionale Commercialisti italiani e docente presso la facoltà di Economia della Seconda Università di Napoli.

Quando il bilancio finale documenta la contemporanea esistenza di poste debitorie e creditorie oppure di beni mobili o immobili non liquidati, il bilancio non attesta la conclusione dell'iter liquidatorio e per questo l'iscrizione della cessazione della società è intervenuta in difetto dei presupposti di legge. Con una recente sentenza il tribunale di Roma, in funzione di giudice del registro, ha affrontato il caso di una società di capitali (srl) in liquidazione che aveva chiesto ed ottenuto la cancellazione dal registro delle imprese (il provvedimento è qui disponibile come documento allegato). Un'altra società, che aveva intrattenuto rapporti giuridici con la medesima società in relazione ai quali pendevano ancora numerosi contenziosi giudiziari, chiedeva la cancellazione dell'iscrizione relativa alla cessazione della società. La domanda si fondava sul fatto che la cancellazione sarebbe avvenuta in difetto dei presupposti di legge, in quanto il bilancio finale di liquidazione presentava l'esistenza di attività non liquidate. Dal bilancio finale di liquidazione depositato era stata accertata l'esistenza di crediti verso clienti, crediti tributari e disponibilità liquide che non erano state oggetto di alcuna attività di recupero. Era risultata, inoltre, la presenza anche di poste debitorie che, non avendo proceduto il liquidatore alla realizzazione dell'attivo, non era stato possibile soddisfare. Il liquidatore aveva informato il socio unico che non era stato possibile realizzare liquidità, e pagare debiti: aveva proposto, pertanto, di conferire mandato al medesimo socio di proseguire nell'incasso dei crediti e nella dismissione dei cespiti di proprietà sociale.

Secondo il Tribunale, la cancellazione della società (e la connessa estinzione) non consegue immediatamente al verificarsi di una causa di scioglimento, ma è il risultato di una fattispecie a formazione progressiva che si articola in diverse fasi: nell'accertamento ad opera degli amministratori della causa di scioglimento (articolo 2484 Cc); nella nomina assembleare del liquidatore (articolo 2487 Cc); nell'attività di liquidazione in senso proprio, culminante nella redazione del bilancio finale di liquidazione (articolo 2492 Cc) recante l'indicazione della «parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo». Solo a seguito dell'approvazione del bilancio può poi far seguito la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese. Sempre ad avviso del Tribunale, nel caso di specie quello depositato presso il registro delle imprese non costituisce un bilancio finale di liquidazione in quanto non è stata svolta alcuna attività di liquidazione, non essendo stati incassati i crediti e non essendo stato devoluto il ricavato al soddisfacimento delle pretese creditorie. L'attività del liquidatore non può limitarsi a dare mandato al socio al fine di proseguire nell'incasso dei crediti e nella dismissione dei cespiti di proprietà sociale, essendo tali attività demandate dal legislatore alla competenza del liquidatore.

Quando il bilancio finale documenta la contemporanea esistenza di poste debitorie e creditorie oppure di beni mobili o immobili non liquidati (e non utilizzati quali forma "diretta" di pagamento dei creditori sociali), il bilancio presentato non attesta la conclusione dell'iter liquidatorio.

Per queste ragioni, dal momento che l'iscrizione della cessazione della società è intervenuta in difetto dei presupposti di legge, il Tribunale ha disposto la cancellazione dell'iscrizione relativa alla cessazione della società ai sensi dell'articolo 2191 Cc.

Raffaele Marcello